

Comune di Riccò del Golfo di Spezia

Provincia di La Spezia (SP)

Dott. Fabio Cargioli

Revisore Unico

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2024

Verbale n. 4 del 18 marzo 2024

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di giunta Comunale n. 23 del 7/03/2024 limitatamente alla sottosezione 3.3 del Piano Integrato Attività e Organizzazione: Fabbisogno di personale 2024-2026.

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Riccò del Golfo di Spezia ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2024 inerente il fabbisogno di personale 2024-2026.

considerato

che in data 7/03/2024 con nota prot. n. 4807 è pervenuta la richiesta di parere in merito al documento di cui all'oggetto, come modificata da ultimo con nota prot. 5293 del 14/03/2024;

visto

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui 'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 902014, convertito dalla L. 114/2014;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il Decreto 8/5/2018 in cui il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma del pubblico impiego, pubblicate sulla G.U. n. 173/2018;

Comune di Riccò del Golfo di Spezia

Provincia di La Spezia (SP)

Dott. Fabio Cargioli

Revisore Unico

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2024

considerato

- l'art. 6 del D.L. 9/06/2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla L. 6/08/2021 n. 113, rubricato Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;
- che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 81/2022, il PIAO assorbe gli adempimenti inerenti ai piani di cui: art. 6, commi 1, 4 (Piano dei Fabbisogni) e 6; articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è compreso all'interno del PIAO;
- la FAQ N. 51 DEL 16.02.2023 pubblicata sul sito istituzionale di Arconet;
- il DM 25 luglio 2023, paragrafo 8.2) del PCA 4.1;
- l'art. 6 del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022;

preso atto in particolare

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis DL 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con valore di riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di Legge (triennio 2011-2013);
- l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del DL 90/2014 (lavoro flessibile);
- l'art. 3, comma 6, del DL n.90/2014;
- l'art. 33, comma 2, del cosiddetto "Decreto Crescita", DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e della Legge 28 febbraio 2020 n. 8, di conversione del DL 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. Milleproroghe) che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli Enti locali;
- l'art. 1 del DM 17 marzo 2020 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni), ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli Enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
 - a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Comune di Riccò del Golfo di Spezia

Provincia di La Spezia (SP)

Dott. Fabio Cargioli

Revisore Unico

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2024

- l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
 - comuni con meno di 1.000 abitanti
 - comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
 - comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
 - comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
 - comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
 - comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
 - comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
 - comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
 - comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
 - i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti,
 - i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024,
 - i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

verificato che il Comune di Riccò del Golfo di Spezia

- rientra nella fascia demografica d) con numero di abitanti compreso tra n. 3.000 e n. 4.999;
- il valore soglia di tab. 1 del DM 17 marzo 2020 è pari al 27,20%;
- che la spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'Irap, desunta dall'ultimo rendiconto approvato (bilancio d'esercizio anno 2022) è pari ad € 639.276,37;
- che la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (bilanci d'esercizi anni 2020, 2021 e 2022) è pari ad € 3.045.493,19.
- che il FCDE riferito al bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (bilancio di previsione 2022) è pari ad € 196.633,60;
- che pertanto:

Spesa personale (A) (dati in €)	rendiconto a. 2022	639.276,37
Media entrate correnti (B)	rendiconti aa. 2020, 2021 e 2022	3.045.493,19
FCDE (C)	Bilancio previsione a. 2022	196.633,60
Media entrate nette D (B - C)		2.848.859,59
Rapporto % (A / D)		22,44%

- che l'Ente comunale, avendo registrato un rapporto pari al 22,44% risulta incluso nella Fascia 1 – Comuni virtuosi poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 DM 17 marzo 2020;
- che il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma. 5-bis del DL 90/2014 risulta rispettato in relazione ai seguenti valori:
 - media triennio 2001-2012-2013 pari ad € 596.587,13;
 - costo del personale anno 2024:

costo personale 2024 (dati in €)	867.437,89
Voci escluse art. 1 c. 557 L 296/2006	- 317.993,97
Assunzioni consentite dal DM 17 marzo 2020 in	5.860,53

Comune di Riccò del Golfo di Spezia

Provincia di La Spezia (SP)

Dott. Fabio Cargioli

Revisore Unico

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2024

deroga al punto sopra	
Totale costo personale al netto delle esclusioni	555.304,45
Costo personale media triennio 2011-2012-2013	596.587,13

- che, in riferimento al lavoro flessibile, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, pari ad € 26.163,72, il medesimo limite di cui al DL 78/2010 risulta rispettato;

atteso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 28/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 16/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell' art 33, comma 2, del d.lgs 165/2001 rilevando che non trovano applicazione i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n.183
- con deliberazione di Giunta n. 8 del 27/02/2024 è stato adottato il Piano triennale delle Azioni Positive 2024/2026;
- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- che l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;
- che l'Ente ha attivato la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)
- che l'Ente risulta adempiente con la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- la spesa conseguente il provvedimento in oggetto dovrà essere finanziata nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Ciò premesso, il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale inserito all'interno della proposta di cui all'oggetto prevede per l'anno 2024: la trasformazione da part-time a tempo pieno per nr. 2 dipendenti Area Istruttori, assegnati all'Area amministrativa – affari generali – finanziaria

considerato

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

considerato

che il parere dell'organo di revisione si riferisce alla sola sezione concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 e che lo stesso risulta coerente con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2023;

il Revisore Unico esprime

Comune di Riccò del Golfo di Spezia

Provincia di La Spezia (SP)

Dott. Fabio Cargioli

Revisore Unico

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2024

parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini dell'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024- 2026 compreso nel PIAO 2024-2026;

rammentando inoltre

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

IL REVISORE DEI CONTI